

A proposito di
Stefano Anastasia, Franco Corleone, Luca Zevi (a cura di),
*Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica
e politiche penitenziarie* (Ediesse, 2012)
di Roberto Bin

Non è semplice introdurre un libro che ha quindici autori e tre curatori, specie se provengono da esperienze molto differenti e muovono da punti di vista molto diversi del tema in discussione: l'urbanista, il sociologo, il giurista, l'amministratore, lo psicologo, il filosofo. Il compito è tuttavia facilitato dalla circostanza che quest'opera, benché collettanea, presenta una grande coerenza interna: la sua trama attraversa, tenendole insieme, le differenti dimensioni della pena detentiva analizzate da prospettive disciplinari diverse, ma che si richiamano reciprocamente e di continuo.

C'è la prospettiva architettonica. Che l'architettura esprima una dimensione *fisica* delle relazioni sociali è cosa nota. Solo quando si è affermata la medicina della Scuola salernitana (cfr. A. Castiglioni, *Medicina*, in *Enciclopedia Italiana*, Roma, 1951, Vol. XXII, 710 sgg.) si è passati dall'Ospizio e dall'Hôtel-Dieu al vero e proprio ospedale. Io ho studiato nell'Università di Trieste, che è adiacente al famoso Manicomio di Trieste: le due istituzioni condividevano la stessa struttura edilizia. E quando il Manicomio è stato aperto agli occhi dell'opinione pubblica da Franco Basaglia, visitandolo restammo tutti stupiti della *bellezza* dell'organizzazione architettonica del complesso plasmato sullo *Steinhof* di Vienna. Ma l'architettura non aveva impedito di trasformare la struttura in un tremendo luogo di restrizione e contenimento dei malati.

Non c'è dubbio che la struttura del carcere rifletta l'ideologia della pena. Come l'ideologia utilitarista emergeva dai classici studi di Jeremy Bentham (*Panopticon ovvero la casa d'ispezione*, a cura di M. Foucault e M. Perrot, Venezia, Marsilio, 1983), così vi è una comune linea rossa che traspare dai contributi di questo volume, rappresentato dal tentativo di fornire un'interpretazione della pena e del carcere diversa da quella del mero contenimento e della sola sorveglianza. All'interno di questa prospettiva, viene indagata la dimensione urbanistica del carcere. Il carcere organizza un pezzo dello spazio sociale. La collocazione del carcere è indicativa di come si concepisce lo spazio urbano. Il fatto storico, persistente ancora oggi, di averlo dislocato fuori dalle città è immediatamente significativo di quale sia l'ideologia della sanzione penale: la pena come *distacco*, come *spostamento* di persone, di gente che non deve essere vista.

La pena non è solo sorveglianza, è anche *controllo sociale*. E il controllo sociale si effettua separando la parte malata della società dalla società stessa. Il saggio di Sonia Paone (p. 119 ss.) - che fa sua la lezione di Zygmunt Bauman,, *Vite di scarto*, Laterza 2005 - riflette anche su cosa sia lo spazio residuale che vivono i liberi in città che sono sempre più frantumate e - soprattutto in alcune parti del mondo - oramai divise da barriere insuperabili tra gli spazi in cui la "gente per bene" vive murata, con le guardie armate che vigilano affinché nessuno entri, e le periferie, le *bidonvilles*, i quartieri riservati agli stranieri. La frantumazione della città è la frantumazione della società. Spostare o comunque decidere dove dislocare il carcere è assolutamente funzionale a questo progetto.

L'intero libro è attraversato dalla ricerca della risposta alla domanda «a che cosa serve la pena?». Compiuta la scelta di senso, le proiezioni della pena diventano anche fisiche. E sono proiezioni assai diverse tra loro.

Se la pena è *retribuzione e castigo*, il problema che si pone all'autorità pubblica è quello della sorveglianza. Se la pena è vista come *controllo sociale*, la sua implementazione si declinerà in termini di *separazione*. Ma, se la pena deve essere *risocializzazione del detenuto*, come andrà immaginato il carcere? Si tratta di un interrogativo ancora irrisolto, nonostante nell'ordinamento italiano campeggi il principio della finalità rieducativa della pena, scolpito nel comma 3 dell'art. 27 della Costituzione.

E' un principio negletto nella nostra realtà penitenziaria. Ciò che più impressiona nella lettura delle pagine di questo libro sono i nudi dati sulla carcerazione in Italia. Il fatto, ad esempio, che quasi il 70% dei detenuti siano reclusi non per *colpa* ma essenzialmente per *status*, in quanto tossicodipendenti o stranieri. Costoro possono anche avere commesso dei crimini ma la carcerazione è, in effetti, conseguenza della loro originaria (pretesa) devianza: il problema iniziale è quello di appartenere a strati della società che la società stessa non vuole riconoscere. Lì si mette dunque in carcere per toglierli dalla circolazione. Che cosa ci sia di rieducativo in tale modalità reclusiva non è dato proprio vedere; anzi, si tratta di una tendenza totalmente contraria alla comune interpretazione di quanto è prescritto in Costituzione. Se c'è una pagina della Costituzione, un articolo, un comma che è totalmente inattuato, lo si può individuare nell'art. 27 sulla funzione della pena.

La realtà penitenziaria oggi, in Italia è evidentemente drammatica. Di solito, ce ne accorgiamo quando arriva l'estate, i carceri ribollono e tutti gli organi istituzionali di vertice e le più alte autorità morali (dal Capo dello Stato ai Presidenti di Camera e Senato, fino al Pontefice) invocano rimedi a tale drammatica situazione. E' quasi un disturbo stagionale, che l'Italia già in vacanza mal sopporta e guarda distrattamente e con una punta di insofferenza.

Se a tali appelli va data una risposta, questa non può ignorare la causa del fenomeno. Se le carceri sono piene, non è per umana cattiveria, per sventura o per il fato. Tracimano di reclusi perché sono in vigore delle leggi disgraziate. Si tratta di leggi che non ci sono piovute dal cielo: hanno loro stesse un nome ed un cognome. Una si chiama "*Bossi-Fini*" (Legge 30 luglio 2002, n. 189) e riguarda il trattamento degli stranieri. L'altra si chiama "*Fini-Giovanardi*" (Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, in Legge 21 febbraio 2006,

n. 49) concerne la tossicodipendenza. Stranieri, tossicodipendenti: questo significa che il carcere non è la reazione dell'ordinamento giuridico ad un crimine, ma la condizione attribuita ad un soggetto in funzione di uno *status*.

Punire qualcuno non per ciò che *fa* ma per ciò che *è* non risponde a nessuna logica, tantomeno rieducativa: perché dal carcere non si può uscire *non più straniero o non più tossicodipendente*. E' vero, semmai, il contrario: dal carcere si esce, di fatto, con un'accresciuta propensione all'illegalità e alla tossicodipendenza rispetto a quando l'ingresso del carcere era stato varcato. Né si recupera una qualche logica alla carcerazione abbandonando il finalismo rieducativo della Costituzione, per adottare un'idea *vendicativa* della detenzione carceraria. Difficile dire, in un'ipotetica gara di severità tra le nostre attuali galere e le sanzioni corporali della legge islamica, a chi spetterebbe la palma della vittoria: non è implausibile - ad esempio - ritenere che, in caso di furto, tra l'amputazione di una mano e la condanna a venti anni in carcere, la prima opzione possa ritenersi preferibile. Né sarebbe facile valutare quale, tra i due, sia davvero il trattamento più inumano o degradante.

Il carcere stesso è concepito come degrado. Michel Foucault (*Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, 1976) ci ha descritto come la società abbia rinunciato a squartare la gente sulla pubblica piazza per privare il reo di quello che rappresenta il fondamento della società liberale: la libertà personale. L'altra aggressione al secondo fondamento della società liberale, il patrimonio personale, si dà solo per i fatti più lievi: il più delle volte il carcerato per *status* non possiede nemmeno un patrimonio da aggredire, e forse sta in carcere proprio per questo. Che cosa sopravvive di retributivo in questa concezione del carcere? Quella della *retribuzione* è una fine categoria ricostruttiva della scienza giuridica, addensata attorno a precise suggestioni filosofiche. Ma il carcere di cui ci parla la cronaca non è retribuzione, è *vendetta*, è *castigo*. Nulla di più lontano dai principi della Costituzione.

Proprio per questo scarto tra un qualunque senso razionale della pena e la realtà carceraria, da tempo l'ordinamento giuridico ha rinunciato a ripensare al motivo per cui la persona è costretta dietro le sbarre, perché sarebbe una riflessione fortemente imbarazzante per il potere statale: giustificare la privazione della libertà personale in una società che fa della libertà personale il suo presupposto, infatti, è impresa ardua.. E con quale strategia si colpisce la libertà personale? Qual è la funzione di una sanzione penale così esercitata? Volendo - provocatoriamente - assumere la prospettiva mercantilistica di un'analisi costi-benefici, cosa fornisce in cambio ai liberi la carcerazione delle categorie di persone sopra menzionate? Questo discorso è assolutamente assente nel dibattito pubblico, diversamente da tanti tra i saggi ospitati nel presente volume, che ci restituisce così sul punto un'analisi di pregio.

Non stupisce, allora, che la risposta al sovraffollamento carcerario sia interamente declinata in termini di edificazione di nuove (nel senso di altre e aggiuntive) strutture penitenziarie: è il cd. "Piano carceri"(art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191). Qui ci viene in soccorso il sarcasmo: per fortuna c'è la crisi economica e non ci si può permettere di costruire nuove prigioni dappertutto. La crisi ci ha liberato del Ponte sullo stretto di Messina, con buona probabilità ci

libererà del “Piano carceri”. Non è, questa, una soluzione praticabile per il problema che abbiamo davanti.

Una risposta praticabile potrebbe essere l’indulto. D’altra parte, corretta obiezione a questa proposta viene da chi osserva che l’indulto avvantaggia la situazione del criminale che sta scontando una pena ormai attribuita in via definitiva, ma nessun effetto produce sulla massa di persone che gravitano nel carcere per tempi brevissimi, per pochi giorni appena. Quello delle c.d. “porte girevoli” è un fenomeno che ha snaturato il profilo dell’istituzione carceraria, che non è più (solo) un luogo di residenza (seppure coatta) del reo, ma una sorta di stazione di servizio preordinata ai fini dello svolgimento del processo penale e non dell’espiazione della pena, in cui la gente sosta quarantotto ore, tre giorni, cinque giorni, per poi uscire. Su queste persone, che costituiscono una massa ingente di coloro che occupano le carceri, l’indulto non ha alcun effetto.

A questo proposito, poi, non posso che rammentare quanto la storia del nostro Paese sia tragica e ironica al tempo stesso. Poco prima che iniziasse la stagione di “Tangentopoli”, in un rigurgito di severità il Parlamento aveva pronunciato la parola d’ordine «*Basta indulti e basta amnistie*», introducendo una norma costituzionale (l’attuale art. 79) per cui l’approvazione di un atto di clemenza collettiva richiede un procedimento che è il più aggravato di tutti i procedimenti previsti in Costituzione, ancor più aggravato della stessa soppressione o modifica della disposizione costituzionale che lo prevede e disciplina. Con l’effetto che risulta più agevole, per una maggioranza parlamentare, modificare la stessa procedura dettata in Costituzione per approvare una legge di indulto che varare questo tipo di provvedimento legislativo. L’effetto politico, però, è assicurato: nessuna forza politica si presenterà in Parlamento manifestando l’intenzione di alleggerire il procedimento di approvazione delle leggi di indulto (e di amnistia, sottoposta al medesimo regime) perché verrebbe falcidiata dalle forze politiche avversarie. Eppure applicare quella regola rimane comunque più difficile, sicché l’indulto resta di fatto impraticabile: dal 1992 ad oggi, è stato concesso solo una volta (con Legge n. 246 del 2006); dell’amnistia, invece, si sono perse le tracce.

I provvedimenti di clemenza, però, sono una risposta insufficiente e forse errata, non diversamente dal “Piano carceri”. Si tratta pur sempre di provvedimenti tampone, che avrebbero efficacia limitata a qualche mese, ma non sarebbero una riforma strutturale e di lungo periodo. È necessario allora ripensare la pena, ripensare il nesso tra gravità del comportamento e gravità della sanzione penale. Va sottoposta a critica l’idea stessa della necessità di una pena detentiva, perché non è scolpito sul marmo che lo Stato debba punire attraverso il carcere. Si potrebbero valorizzare pene alternative, come l’affidamento in prova ai servizi sociali: lavorare al contatto col dolore della vita avrebbe un sicuro effetto rieducativo.

Ma di queste opzioni non v’è traccia nel dibattito politico, se non nelle iniziative illuminate di pochi, come quella di oggi, e in pubblicazioni di valore, come il libro che dà avvio alla nostra discussione.